

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM315934

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER		
EFFECTIVE DATE:	10/01/2013		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Avoncelli S.r.l.		10/01/2013	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	G. & G. S.r.l.		
Street Address:	VIA CARLO ALBERTO PIZZARDI 50		
City:	BOLOGNA (BO)		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	40138		
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 2			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3712348	AVON CELLI 1922	
Registration Number:	3568798	AVON CELLI 1922	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	4042520970		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	4042520900		
Email:	jeff@sladlaw.com		
Correspondent Name:	Jeffrey Sladkus		
Address Line 1:	1827 Powers Ferry Road		
Address Line 2:	Building 6, Suite 200		
Address Line 4:	Atlanta, GEORGIA 30339		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Jeffrey B. Sladkus, Esq.		
Address Line 1:	1827 Powers Ferry Road		
Address Line 2:	Building 6, Suite 200		
Address Line 4:	Atlanta, GEORGIA 30339		
NAME OF SUBMITTER:	Jeffrey B. Sladkus		

OP \$65.00 3712348

SIGNATURE:	/Jeffrey B. Sladkus/
DATE SIGNED:	09/03/2014
Total Attachments: 29 source=Atto_Fusione#page1.tif source=Atto_Fusione#page2.tif source=Atto_Fusione#page3.tif source=Atto_Fusione#page4.tif source=Atto_Fusione#page5.tif source=Atto_Fusione#page6.tif source=Atto_Fusione#page7.tif source=Atto_Fusione#page8.tif source=Atto_Fusione#page9.tif source=Atto_Fusione#page10.tif source=Atto_Fusione#page11.tif source=Atto_Fusione#page12.tif source=Atto_Fusione#page13.tif source=Atto_Fusione#page14.tif source=Atto_Fusione#page15.tif source=Atto_Fusione#page16.tif source=Atto_Fusione#page17.tif source=Atto_Fusione#page18.tif source=Atto_Fusione#page19.tif source=Atto_Fusione#page20.tif source=Atto_Fusione#page21.tif source=Atto_Fusione#page22.tif source=Atto_Fusione#page23.tif source=Atto_Fusione#page24.tif source=Atto_Fusione#page25.tif source=Atto_Fusione#page26.tif source=Atto_Fusione#page27.tif source=Atto_Fusione#page28.tif source=Transl_Visura#page1.tif	



Notaio

Alessandro Magnani
via della Repubblica 16
San Lazzaro di Savena (Bo)

Repertorio n. 7.639

n. 5.757 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, questo giorno di martedì ventiquattro settembre.
24 settembre 2013

Alle ore 16,10.

In Bologna, via dell'Arcoveggio n. 59/5.

Davanti a me **ALESSANDRO MAGNANI**, **Notaio** in San Lazzaro di Savena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, sono comparse le signore, comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo:

- CALORI CRISTINA, nata a Bologna il 23 aprile 1959 e residente in Bologna, Piazza Minghetti n. 3, che interviene esclusivamente in qualità di Amministratore Unico e quindi in nome e per conto della società unipersonale "**AVONCELLI S.R.L.**" (unico socio: G. & G. S.R.L.) con sede in Bologna, via Carlo Alberto Pizzardi n. 50, capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 10.000, C.F. - P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 02943311205, iscritta al REA al n. 479240, in virtù dei poteri conferiti con delibera dell'Assemblea dei soci del 10 luglio 2013 di cui al mio rogito in pari data rep.n.7483/5668;

- MONETTI PATRIZIA, nata a Bologna il 31 marzo 1960 e residente in Bologna, via delle Lame n. 73, che interviene esclusivamente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società unipersonale "**G. & G. S.R.L.**" (socio unico: G. & G. HOLDING S.R.L.) con sede in Bologna, via Carlo Alberto Pizzardi n. 50, capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 46.800, C.F. - P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 03805050378, iscritta al REA al n. 317700, in virtù dei poteri conferiti con delibera dell'Assemblea dei soci del 10 luglio 2013 di cui al mio rogito in pari data rep.n. 7482/5667;

SI PREMETTE

- che le società AVONCELLI S.R.L. e G. & G. S.R.L., nelle rispettive delibere assembleari in data 10 luglio 2013 sopra menzionate, hanno deliberato la fusione mediante incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L., sulla base del progetto di fusione allegato alle predette delibere;

- che la delibera di fusione della società AVONCELLI S.R.L. è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 19 luglio 2013 e la delibera di fusione della società G. & G. S.R.L. è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 19 luglio 2013;

- che la fusione può pertanto essere attuata ai sensi dell'articolo 2503 c.c., dato che nessuna opposizione è stata presentata nel termine (ridotto ex art. 2505 quater c.c.) di trenta giorni dall'ultima iscrizione delle deliberazioni di cui sopra, come mi confermano le comparenti, dichiarando in particolare di non essere pervenuta, nè presso le sedi sociali, nè presso l'abitazione degli Amministratori, la comunicazione di alcuna istanza di opposizione alla fusione in oggetto,

Tutto ciò premesso e confermato,

volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle predette società nei modi e nelle forme di cui ai citati progetti di fusione, le comparenti, nelle suddette qualità, dichiarano quanto segue:

1. FUSIONE

Registrato a Bologna
II Agenzia delle Entrate

Il 25/09/2013

N. 14991

Serie 1T

TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0027

Le società AVONCELLI S.R.L. e G. & G. S.R.L. si dichiarano fuse mediante incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L., in dipendenza delle rispettive deliberazioni in data 10 luglio 2013 sopra richiamate.

2. EFFETTI DELLE FUSIONE

In conseguenza della fusione, la società G. & G. S.R.L. assume ipso jure i diritti e gli obblighi della società incorporata AVONCELLI S.R.L., proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del c.c..

Ogni persona, ente od ufficio sia pubblico che privato, resta fin d'ora autorizzato, senz'uopo di ulteriori atti o concorsi e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante G. & G. S.R.L. tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata AVONCELLI S.R.L..

3. DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici è stabilita dall'1 (uno) ottobre 2013 (duemilatredecim) e comunque dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c., ove posteriore.

Le operazioni effettuate dalla società AVONCELLI S.R.L. saranno imputate al bilancio della società G. & G. S.R.L. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c. e quindi presuntivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013.

A fini fiscali, per le imposte dirette, ai sensi dell'art. 172 comma 9 del D.P.R. n. 917/86, gli effetti della fusione decorreranno dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c. e quindi presuntivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013,.

4. MODALITÀ DELLA FUSIONE

A seguito della fusione come sopra stipulata hanno piena esecuzione le deliberazioni delle suddette assemblee in data 10 luglio 2013 sopra richiamate e, per effetto della medesima, la società incorporante sarà regolata da un nuovo statuto, che si trova allegato al progetto di fusione e che nuovamente si allega al presente atto sotto la lettera "A", e che riproduce lo statuto della società incorporante, seppur con le seguenti modifiche relative all'art. 2 in materia di oggetto sociale (relativamente alle attività secondarie), all'art. 24 in materia di organo di controllo e revisore, con previsione del Sindaco unico, nonché, per esigenze di chiarezza e coordinamento, ulteriori articoli meglio illustrati dal Presidente all'Assemblea.

Dette modifiche sono efficaci dalla data di iscrizione della delibera di fusione che le ha approvate, e pertanto il presente atto non comporta adozione di nuove modifiche statutarie.

Poiché in conseguenza della fusione non si verifica alcun aumento del Capitale sociale di G. & G. S.R.L., L'organo amministrativo dell'incorporante provvederà all'annullamento della partecipazione nella società incorporata, nonché ad ogni atto all'uopo occorrente.

Per effetto della presente fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea della società incorporata e tutti i mandati eventualmente da essa conferiti.

Il legale rappresentante della società incorporata CALORI CRISTINA, in esecuzione e conferma delle richiamate delibere assembleari, autorizza irrevocabilmente, nella forma più ampia e definitiva, la società incorporante G. & G. S.R.L. a compiere in ogni tempo e senz'uopo di alcun intervento della società incorporata qualunque atto, pratica, formalità necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo o passivo di quest'ultima a norma del precedente articolo 1) e dell'articolo 2504-bis c.c..

5. COMPAGINE SOCIALE

Attualmente, dalle risultanze del Registro delle Imprese, l'incorporante G. & G. S.R.L. è unico socio dell'incorporata AVONCELLI S.R.L., mentre il capitale sociale della G. & G. S.R.L. è interamente posseduto dalla G. & G. HOLDING S.R.L..

6. BENI IMMOBILI e BENI MOBILI REGISTRATI

Dichiarano le comparenti che la società AVONCELLI S.R.L. non è titolare di beni mobili registrati nè di beni immobili, ad eccezione dei marchi che risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "B", e il nome di dominio registrato "avoncelli.com".

7. DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE

Le comparenti, ai fini repertoriali, dichiara che l'attivo netto patrimoniale della società incorporata ammonta attualmente a circa complessivi Euro 13.169.

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Imposte e spese del presente atto sono a carico della società incorporante.

Si è omessa la lettura della documentazione allegata per espressa volontà delle comparenti.

INFORMATIVA

Si approva, avendone ricevuto copia, l'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e si acconsente, per quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti, anche ove "sensibili" o "giudiziari", ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa.

Io Notaio ho letto alle comparenti, che lo hanno approvato, questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno su due fogli per pagine sei e parte della settima e che viene chiuso e sottoscritto alle ore 16,30.


F.to CRISTINA CALORI

F.to PATRIZIA MONETTI

F.to ALESSANDRO MAGNANI - Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 5757 DI RACCOLTA

Progetto di fusione per incorporazione
della società AVONCELLI S.R.L. con Socio unico
nella società G. & G. S.R.L. con Socio unico.
(articoli 2501-ter e 2505 del Codice civile)



Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

Progetto di fusione per incorporazione
della società AVONCELLI S.R.L. con Socio unico nella società G. & G. S.R.L. con Socio unico
(articoli 2501-ter e 2505 del Codice civile)

Premessa

Al fine di addivenire alla concentrazione delle aziende condotte in capo alle due società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle attività dalle medesime esercitate nello stesso settore, gli Organi amministrativi delle società "G. & G. S.r.l." con Socio unico (nel prosieguo anche più semplicemente "*Società incorporante*") e "AVONCELLI S.r.l." con Socio unico (nel prosieguo anche più semplicemente "*Società incorporanda*"), hanno predisposto il seguente Progetto di fusione, a norma degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice civile.

Le società partecipanti all'operazione non sono sottoposte a procedure concorsuali, né, in particolare, si trovano in stato di liquidazione.

Sotto il profilo procedurale, si evidenzia che la Società incorporanda è interamente posseduta dalla Società incorporante. Conseguentemente, stante questa impostazione, ai sensi del primo comma dell'art. 2505 del Codice civile:

- il presente Progetto viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (relativi all'indicazione nel progetto di fusione: del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili);
- non devono essere predisposte né la "Relazione dell'Organo amministrativo" prevista dall'art. 2501-quinquies del Codice civile, né la "Relazione degli Esperti" prevista dall'art. 2501-sexies del Codice civile;
- ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, del Codice civile, la "Situazione patrimoniale" è sostituita dal Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012, in quanto riferito a non oltre sei mesi prima della data di deposito del presente Progetto nella sede delle società partecipanti alla fusione.

Di seguito si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice civile:

Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

"G. & G. S.r.l." con Socio unico, con sede legale in Bologna, Via C. A. Pizzardi n. 50 - Capitale sociale: Euro 46.800,00 interamente sottoscritto e versato - Codice fiscale e I-scrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03805050378 - R.E.A. n.: BO - 317700.

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

Società incorporanda:

"AVONCELLI S.r.l." con Socio unico, con sede legale in Bologna, Via C. A. Pizzardi n. 50 - Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato - Codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 02943311205 - R.E.A. n.: BO - 479240.

Statuto della Società incorporante e bilanci d'esercizio

Lo Statuto della Società Incorporante non subisce modificazione alcuna per effetto della fusione, in quanto le quote corrispondenti al Capitale sociale della Società Incorporanda verranno annullate senza sostituzione, né concambio e senza che si proceda ad alcun aumento del Capitale sociale della Società Incorporante.

Tuttavia, quantunque non correlata alla fusione, verrà contestualmente deliberata la modifica delle seguenti clausole dello Statuto della Società Incorporante: l' "Oggetto sociale" relativamente alle attività svolte in via secondaria e, quindi, l'art. 2; l' "Organo di controllo e di revisore" e, quindi, l'art. 24; modifiche formali di alcuni articoli per maggiore chiarezza ed esigenze di coordinamento delle disposizioni statutarie. Detto Statuto, includente le suddette modifiche, viene integralmente riportato in allegato sub lettera "A" al presente Progetto di fusione.

Data dalla quale le operazioni della Società incorporata saranno imputate al bilancio della Società incorporante

Gli effetti contabili e fiscali derivanti della fusione, ai sensi del n. 6 dell'art. 2501-ter del Codice Civile e dell'art. 172, co. 9 D.P.R. n. 917/86, saranno convenzionalmente retrodatati, pertanto le operazioni della Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal 1° Gennaio 2013.

Per quanto concerne gli effetti giuridici della fusione, questi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice civile, dalla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni, prescritte ex art. 2504 del Codice civile, dell'Atto di fusione nel Registro delle Imprese, ovvero dalla data successiva che sarà stabilita dall'Organo amministrativo su mandato dell'assemblea.

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci

Non esistono particolari categorie di Soci o titoli con trattamento privilegiato.

Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il presente Progetto di fusione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società incorporante, nonché a determinazione dell'Amministratore Unico della Società incorporanda e sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, nonché - ai sensi dell'articolo 2501-septies del Codice civile - presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente a copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0032

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

Bologna, 17 Giugno 2013

G. & G. S.r.l.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Patrizia Monetti)

AVONCELLI S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Cristina Calori)

Allegato "A" al Progetto di fusione

STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata "G. & G. S.r.l."

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

"G. & G. S.R.L."

ART.2) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione industriale di capi di abbigliamento, coordinati vari, calzature ed accessori in genere;
- la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso dei beni di cui sopra, sia prodotti che acquistati per la rivendita;
- la consulenza stilistica, del design e dell'immagine nel settore dell'abbigliamento ed in altri settori a questo complementari o affini;
- la cura del marketing, della pubblicità e delle pubbliche relazioni negli stessi settori;
- l'organizzazione di mostre, sfilate, convegni e manifestazioni promozionali in genere, inerenti agli stessi settori;
- l'acquisizione di licenze, funzionale sia all'importazione che all'esportazione, di prodotti di abbigliamento ed accessori in genere;
- l'assunzione di rappresentanze, con o senza deposito, dei medesimi prodotti in Italia ed all'estero;
- l'acquisto, la registrazione, la concessione e lo sfruttamento di marchi e di licenze in relazione alle operazioni ed ai settori sopra descritti;
- la prestazione di servizi di immagazzinaggio, confezionamento, carico, scarico, facchinaggio,

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

deposito, spedizione, custodia, selezione, controllo e pesatura merci, consegna e trasporto, con mezzi propri o di terzi, ed ogni altra attività inerente le prestazioni di servizio per la gestione delle scorte di magazzino e delle merci.

In via secondaria e non principale, la società potrà compiere, occasionalmente ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali che saranno ritenute utili o necessarie a detto scopo, ivi incluse le operazioni di finanziamento, anche sotto forma di garanzia e di fideiussione, delle società od Enti nei quali partecipa, o delle società controllate dalla medesima società che la controlla, e potrà assumere sia direttamente che indirettamente a scopo di stabile investimento e non di collocamento interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART.3) SEDE

La società ha sede legale in Comune di Bologna (BO).

Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale o delle eventuali sedi secondarie nell'ambito del medesimo Comune deve essere stabilito con decisione dei soci e non comporta modifica dello statuto.

ART.4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ART.5) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, osservate le norme di legge e statutarie.

ART.6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero) Euro, ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili, che possono essere attribuiti o modificati solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui sopra non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo





TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0034

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

al socio trasferente; in caso di successione *mortis causa* detti particolari diritti si estinguono.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Le quote sono nominative.

Nel caso di comproprietà di una quota i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari delle quote rispondono solidalmente delle obbligazioni da esse derivanti.

I versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ART.7) AUMENTO DEL CAPITALE

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.

ART.8) RIDUZIONE DEL CAPITALE

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dalla legge.

ART.9) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART.10) TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo, che determinerà i limiti e le modalità dell'emissione.

ART.11) TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le quote e i relativi diritti di opzione, prelazione e sottoscrizione (d'ora in poi le "quote") sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, ma nel primo caso, qualora il trasferimento non avvenga

- fra soci,
- fra genitori e figli,
- a favore di società fiduciarie, nel solo caso in cui il socio trasferente sia anche l'unico fiduciante,
- a favore dei fiduciari originari, nel caso di ritrasferimento da parte della fiduciaria, previa esibizione, nelle ultime due fattispecie, del relativo mandato fiduciario, o
- nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia, soltanto con l'osservanza delle condizioni di seguito indicate.

Si precisa che:

- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, relativo alle quote;
- b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che ri-





Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

ceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle quote entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui di sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle quote di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, il quale deve comunicare a tutti i soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, nella stessa forma, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

L'arbitro, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle quote che sono oggetto del proposto negozio traslativo.

La decisione dell'arbitro circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitro;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitraggio per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa luogo alla proce-

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.r.l.

dura di arbitraggio limitatamente ai soci che l'abbiano richiesta.

La prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla sua partecipazione alla società.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto del trasferimento. Anche nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle quote oggetto della proposta congiunta.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il proponente dovrà indicare il valore effettivo della quota oggetto di trasferimento, per l'esercizio della prelazione. Il prelazionato deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota per la quale è stato esercitato il diritto di prelazione. L'arbitro giudicherà con "equo apprezzamento" il valore effettivo della quota oggetto di trasferimento, intendendosi integralmente applicabile la procedura sopra prevista relativamente ai trasferimenti contro corrispettivo in denaro.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 60 (sessanta) giorni successivi a quello in cui si è ricevuta la comunicazione relativa all'esercizio della prelazione.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0038

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ART.12) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, nella partecipazione già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 7 del presente statuto subentrano i suoi eredi o legatari.

ART.13) RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale dell'intera partecipazione al capitale sociale di spettanza del socio recedente.

La dichiarazione di recesso è efficace dal giorno in cui la relativa comunicazione perviene all'organo amministrativo della società.

Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata tenendo conto dei criteri di seguito fissati:

- i soci hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione al capitale in ragione del valore di mercato proporzionalmente attribuibile al patrimonio sociale. Esso è a tal fine determinato, con riferimento alla data di efficacia del recesso, sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria riferibile alla medesima data, predisposta dall'organo amministrativo nel termine di 90 (novanta) giorni, sentito il parere del sindaco unico ovvero dei sindaci, se nominati, secondo i principi di redazione previsti dall'articolo 2423-bis del codice civile e valo-

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

rizzando i singoli elementi del patrimonio sociale con i criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile, fatta eccezione per le seguenti componenti patrimoniali:

- per i beni immobili, da valutarsi sulla base di una stima a valori di mercato, tenendo conto dell'eventuale fiscalità latente;
- per i contratti di locazione finanziaria, sia relativi a beni mobili che a beni immobili, da valutarsi come differenza tra il valore di mercato dei beni stessi e il valore attuale dei canoni residui, nonché del prezzo di riscatto, attualizzati in base al tasso contrattuale effettivo, tenendo conto dell'eventuale fiscalità latente;
- per il valore di avviamento, da valutarsi in misura pari alla media aritmetica dell'ammontare dei risultati netti di esercizio, sia positivi che negativi, degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati anteriormente alla data di efficacia del recesso, assunti al netto degli oneri e dei proventi straordinari depurati dei relativi effetti fiscali;
- per le partecipazioni, da valutarsi in funzione del patrimonio netto rettificato (con i criteri sopra elencati) delle società partecipate tenuto conto dell'avviamento delle medesime, da valutarsi in misura pari alla media aritmetica dell'ammontare dei risultati netti di esercizio, sia positivi che negativi, degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati anteriormente alla data di efficacia del recesso, assunti al netto degli oneri e dei proventi straordinari depurati dei relativi effetti fiscali. Nel caso in cui l'attività delle partecipate sia prevalentemente o esclusivamente immobiliare non potrà essere valutato alcun avviamento.

Per i valori attribuibili agli elencati elementi patrimoniali in caso di disaccordo, la determinazione è demandata alla relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto, il quale provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; il perito procederà alla determinazione del valore della quota con equo apprezzamento, tenendo conto dei criteri "convenzionali" sopra indicati.

Il pagamento della quota deve essere eseguito entro 180 giorni dal giorno di efficacia del recesso. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato, ove possibile, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ART.14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:





TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0040

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

- 1) la dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- 2) il fallimento del socio;
- 3) nel caso in cui nei confronti degli amministratori che rivestono anche la qualifica di soci, sia stata promossa ed accolta l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile;
- 4) l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento.

L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto dal giorno in cui la comunicazione giunge a sua conoscenza, fermo restando il diritto del socio escluso di fare opposizione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

L'adozione della deliberazione di esclusione comporta l'immediata decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la sussistenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata dal tribunale competente, su domanda dell'altro socio.

Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

ART.15) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la determinazione della struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco unico, ovvero dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- g) ogni decisione relativa alla proroga di durata della società od all'anticipato scioglimento della stessa;

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

- h) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) il trasferimento della sede legale e/o delle sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune;
- l) l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti ad un soggetto diverso dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

I - mediante deliberazione assembleare;

II - nei limiti entro i quali ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e si intende formata nel momento in cui l'approvazione per iscritto (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico) pervenga presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti oltre detto spazio temporale.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata, con i sistemi di comunicazione sopra specificati, a tutti i soci e, se nominati, al sindaco unico ovvero ai sindaci e trascritta nel libro delle decisioni dei soci indicando:

- * la data in cui la decisione si è formata;
- * l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- * l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- * su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata

Le decisioni relative alle materie indicate nelle lettere nelle lettere d), e), g) ed h) del presente articolo debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

ART.16) CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.,R.L.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro Imprese almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso, redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con qualsiasi sistema altro mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo fornito dal socio, o a mezzo di raccomandata a mano.

L'avviso può prevedere la data per un'eventuale assemblea in seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, saranno valide le assemblee, comunque riunite, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- tutti gli amministratori ed il sindaco unico, ovvero i sindaci, se nominati, siano presenti o, se assenti, informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché negli Stati membri dell'Unione Europea.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

ART.17) PRESIDENZA, COSTITUZIONE E QUORUM DELLE ASSEMBLEE

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua mancanza o assenza l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. L'assemblea provvede inoltre alla nomina di un segretario; ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea può riunirsi mediante audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità del trattamento dei soci. In particolare è necessario:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presiden-

za:

- = di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti
- = regolare lo svolgimento dell'adunanza
- = constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno o più soci, l'assemblea non potrà essere tenuta e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea fino al ripristino del collegamento e saranno comunque considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata dal presidente o dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'audio/videoregistrazione della conferenza, da utilizzarsi nel rispetto della attuale legislazione in materia.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, previa delibera dell'assemblea da assumersi con la maggioranza 2/3 del capitale sociale. Tali forme dovranno garantire comunque il rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le decisioni relative alle materie indicate nelle lettere d), e), g) e h) dell'articolo 15 del presente statuto, che debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sotto-

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

ART.18) AMMINISTRAZIONE

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico; oppure,
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da due a nove membri secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci, che potranno essere sia persone fisiche che persone giuridiche, con designazione, in quest'ultimo caso, di un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e se lo riterrà opportuno un vice-presidente del consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Se cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un' indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo che la funzione di amministratore sia svolta presso la società controllante, ovvero presso società controllate, collegate, controllate dalla medesima controllante o collegate alla medesima controllante.

ART.19) RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché al sindaco unico, ovvero ai sindaci effettivi, se nominati. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), oltre che per raccomandata a mano.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che il sindaco unico, ovvero i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 17 del presente statuto, con gli intervenuti dislocati in più luoghi. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, tranne che nel caso di organo composto di due membri ove la deliberazione si intende non approvata.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I membri del consiglio di amministrazione possono adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori e si intende formata nel momento in cui l'approvazione per iscritto (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico) pervenga presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti oltre detto spazio temporale.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti gli amministratori con i sistemi di comunicazione sopra specificati, e, se nominati, al sindaco unico, ovvero ai sindaci e trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori indicando:

- * la data in cui la decisione si è formata;
- * l'identità dei votanti;
- * l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- * su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

ART.20) AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ART.21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ART.22) AMMINISTRATORI DELEGATI, DIRETTORI GENERALI E COMITATO

TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0047

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

ESECUTIVO

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma, del codice civile.

L'amministratore unico, il consiglio di amministrazione o l'amministratore a ciò delegato possono nominare direttori, nonché institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere, conferendo loro la rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART.23) RAPPRESENTANZA SOCIALE

All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione, in via alternativa fra loro, spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano anche agli amministratori e/o consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito delle deleghe loro attribuite.

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e/o gli amministratori delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.

ART.24) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi dei successivi paragrafi.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..

L'organo di controllo è costituito alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina, da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (artt. 2397 e ss.).

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo, in relazione a ciò l'organo di controllo dovrà essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo e del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S..R.L.

che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

ART.25) AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

ART.26) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

ART.27) SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART.28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi incluse quelle relative alla non congruità del prezzo di cessione di cui all'articolo 11 del presente statuto, è deferita al giudizio di un arbitro, che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro

TRADEMARK

REEL: 005356 FRAME: 0049

Progetto di fusione per incorporazione della società AVONCELLI S.R.L. nella società G. & G. S.R.L.

L'arbitro dovrà emettere la propria decisione entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione o la variazione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del superiore articolo 13.

ART.29) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

G. & G. S.r.l.

AVONCELLI S.r.l.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

(Patrizia Monetti)

L'Amministratore Unico

(Cristina Calori)

ALLEGATO "B" AL N. 5757 DI RACCOLTA

Marchio	Classi	Numero Registrazione	Data Registrazione	Scadenza Rinnovo	Paese
	3, 18, 24, 25	1284180	24/05/2010	10/02/2019	ITALIA
	25	0001451865	21/07/2011	03/04/2021	ITALIA
	25	1441153	04/04/2011	05/04/2020	ITALIA
	25	1227587	18/11/2009	01/02/2017	ITALIA
	25	1442511	13/04/2011	05/04/2020	ITALIA
AVON denominativo	14, 18, 23, 24, 25, 26	1314803	06/07/2010	06/04/2018	ITALIA
AVON	25	1227586	18/11/2009	02/02/2017	ITALIA
P. CELLI denominativo	3, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 26	1314800	06/07/2010	06/04/2018	ITALIA
	18, 25	1071265	12/07/2000	10/02/2019	UNIONE EUROPEA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	25	572491	27/06/1991	27/06/2021	<p>INTERNAZIONALE: Algeria, Germania, Austria, Benelux, Bulgaria, Cina, Croazia, Cuba, Spagna, Francia, Ungheria, Liechtenstein, Marocco, Monaco, Mongolia, Portogallo, Corea del Nord, Serbia, Slovenia, Sudan, Ucraina, Vietnam</p>
	25	544388	23/10/1989	23/10/2019	<p>INTERNAZIONALE: Algeria, Germania, Austria, Benelux, Bulgaria, Svizzera, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Croazia, Ungheria, Liechtenstein, Marocco, Monaco, Mongolia, Portogallo, Corea del Nord, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Sudan, Vietnam</p>
<p>AVON</p>	25	336283	20/07/1967	20/07/2017	<p>INTERNAZIONALE: Austria, Benelux, Germania, Francia, Liechtenstein, Marocco, Portogallo, Serbia, San Marino</p>
<p>AVON denominativo</p>	14, 18, 23, 24, 25, 26	346273	13/05/1968	13/05/2018	<p>INTERNAZIONALE: Austria, Benelux, Egitto, Francia, Liechtenstein, Marocco, Monaco, Romania, San Marino</p>

P. CELLI denominativo	25	336285	20/07/1967	20/07/2017	INTERNAZIONALE: Austria, Svizzera, Francia, Ungheria, Liechtenstein, Marocco, Serbia
P. CELLI denominativo	3, 14, 18, 21, 23, 24, 25, 26	346272	13/05/1968	13/05/2018	INTERNAZIONALE: Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Monaco, Portogallo
	18, 25	3,712,348	17/11/2009	17/11/2019	STATI UNITI
	18, 25	3,568,798	03/02/2009	03/02/2019	STATI UNITI
	18	3334575	21/05/2004	20/05/2014	CINA
	25	3334574	28/08/2004	27/08/2014	CINA
	25	2697450	31/10/1994	31/10/2014	GIAPPONE
 AVONCELLI	25	1689609 (domanda)	21/05/2008 (domanda)		INDIA
 AVONCELLI	25	127786	03/01/2011	27/08/2018	EMIRATI ARABI
	18	311666	04/08/2006	31/08/2014	FEDERAZ. RUSSA
	18, 25	2009/49533	24/08/2010	17/09/2019	TURCHIA

Io sottoscritto Dott. Alessandro Magnani, Notaio in San Laz-
zaro di Savena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Bologna, certifico che la presente è copia su supporto infor-
matico conforme all'originale del documento su supporto car-
taceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Alessandro Magnani - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22-02-2007 me-
diante M.U.I.

Transfers of business, mergers, divisions, taking over

Mergers, divisions

Project of merger through incorporation in the company G. & G. S.R.L.
Fiscal Code: 03805050378
Domicile: BOLOGNA

Case details Registration date: 24/06/2013
Date of deed: 17/06/2013
Merger through incorporation in G. & G. S.R.L.
Fiscal Code: 03805050378
Domicile: BOLOGNA
Case details Registration date: 19/07/2013
Date of resolution: 10/07/2013

Successions

Enterprises taking over the company G. & G. S.R.L.
Fiscal Code: 03805050378
Title of taking over: MERGER

Business activity, roll and licenses

Activity

Beginning of activity (historical information) Date of eginning of activity: 01/06/2009
Activity carried out in the headquarters PURCHASE, REGISTRATION, GRANTING AND EXPLOITATION OF TRADEMARK AND LICENSES IN CONNECTION WITH CLOTHING AND ACCESSORIES
Activity classification ATECORI 2007 Code: 77.4 – Granting of rights of intellectual property and similar (excluding copyright)
(purely statistical information) Importance: P - primary Register of companies
Starting date: 01/06/2009
Employees Number of declared employees of the enterprise
(purely statistical information) Independent ones: 1
Total: 1

Headquartes and local units

Headquarters

REA registration Number of economic administrative index (REA): 479240
Domicile: BOLOGNA (BO)
VIA CARLO ALBERTO PIZZARDI 50 post code 40138
Certified e-mail address:
AVONCELLI@PEC.NOWHERE.IT
VAT number 02943311205

Description of changes from 25/09/2013 to 25/09/2013

Deeds registered and/or filed in the Register of enterprises

Reference number No. 101434/2013 of 25/09/2013
Forms C1 – SOLE COMMUNICATIONS FILED TO THE PURPOSES OF R.I.
S3 – COMPANY DISSOLUTION LIQUIDATION
BANKRUPTCY CANCELLATION